

# TI\_GERICHTE 60.2016.244 vom 1. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2016.244\\_d20161201](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.244_d20161201)

FR: TI\_GERICHTE 60.2016.244 du 1 décembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 60.2016.244 del 1 dicembre 2016

## Regeste

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che conferma la sanzione disciplinare emessa dalla Direzione delle strutture carcerarie

## Erwägungen

### E. 1

lit. d CPP, che prevede l'obbligo di menzionare il rimedio giuridico, l'autorità competente presso la quale inoltrare il gravame rispettivamente il termine entro il quale impugnare la decisione. L'obbligo di indicare i rimedi giuridici si applica a tutte le decisioni suscettibili di ricorso. L'indicazione chiara ed esatta del rimedio giuridico è indispensabile al fine di garantire all'interessato l'esercizio dei suoi diritti procedurali, tra cui quello di un processo equo (decisione TF 6B\_964/2013 del 06.02.2015, consid. 3.3.2).

A seguito della ricezione del gravame interposto il 27.07.2016 da RE 1 contro la decisione di data 25.07.2016 della Divisione della giustizia, quest'ultima, a fronte della carenza formale di cui sopra, ha provveduto a sanare il difetto, trasmettendo al reclamante lo scritto 08.08.2016 con l'indicazione della corretta autorità a cui inoltrare le sue contestazioni (segnatamente la scrivente Corte) rispettivamente il termine d'impugnazione (e meglio entro 10 giorni dalla notificazione della decisione 25.07.2016; inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 8).

### E. 1.2

Nel Canton Ticino la competenza per ordinare sanzioni disciplinari – in particolare l'ammonizione scritta – è attribuita alla Direzione delle strutture carcerarie cantonali [cfr., al proposito, l'art. 49 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., di seguito REPM), così come l'art. 85 cpv. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., di seguito RSC)]. La decisione della Direzione delle strutture carcerarie cantonali può essere impugnata mediante reclamo alla Divisione della giustizia (cfr. art. 57 cpv. 1 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC). L'art. 12 cpv. 2 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., di seguito LEPM) stabilisce che sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro dieci giorni le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (ovverossia non quelle di cui al cpv. 1 dell'art. 12 LEPM emanate dal giudice dell'applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista dagli art. 379 ss. CPP.

### E. 1.3

Giusta l'art. 47 REPM può essere punito con sanzione disciplinare il carcerato che agisce intenzionalmente o per grave negligenza contro le norme del REPM e del regolamento interno dello stabilimento. Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2 REPM). Nell'applicazione della sanzione si deve tenere conto del comportamento e delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per iscritto (art. 48 cpv. 1 REPM). La Direzione o i funzionari da essa incaricati procedono, se del caso, a compiere gli accertamenti e i confronti necessari (art. 48 cpv. 2 REPM). Ogni sanzione deve essere motivata (art. 48 cpv. 3 REPM). La decisione è comunicata verbalmente all'interessato con l'indicazione della possibilità di reclamo; la decisione scritta deve essergli intimata entro ventiquattro ore e copia ne deve essere data al giudice dei provvedimenti coercitivi. Le infrazioni disciplinari possono essere punite con sanzioni (non cumulabili) inflitte dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali, tra cui la sospensione di benefici del regime di incarcerazione (art. 49 cpv. 1 lit. c REPM; cfr. anche art. 85 cpv. 1 lit. b e cpv. 3 RSC). L'art. 83 cpv. 1 lit. a – lit. o RSC elenca le infrazioni disciplinari. Tra le stesse si annoverano il consumo di bevande alcoliche (lit. j) e l'inosservanza delle norme di condotta del congedo (lit. l). Anche il RSC regola la procedura disciplinare. L'art. 84 cpv. 1 RSC prevede che se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un'infrazione disciplinare, è soggetta a una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell'infrazione. Prima di procedere alla sanzione, l'interessato è informato e sentito sui fatti a lui imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente oppure per iscritto (art. 84 cpv. 2 RSC). Nella commisurazione della sanzione si tiene conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale (art. 84 cpv. 3 RSC). La sanzione è notificata nella forma scritta, deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di tre giorni e non ha effetto sospensivo (art. 84 cpv. 4 RSC). Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all'autorità competente (art. 84 cpv. 6 RSC).

#### **E. 1.4**

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il gravame deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

#### **E. 1.5**

A questo punto occorre rilevare come la decisione emessa il 25.07.2016 dalla Divisione della giustizia (intimata il giorno stesso al qui reclamante; cfr. inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 6) sia priva dell'indicazione dei mezzi di ricorso. Elemento questo, invece, costitutivo di una decisione finale ai sensi dell'art. 81 cpv.

#### **E. 1.6**

Giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.

Aggiungasi che, come ammesso nel corso del suo verbale di interrogatorio avvenuto il 03.08.2015 presso le strutture carcerarie e ribadito in sede di reclamo, il reclamante ha dichiarato che il 02.08.2015 si trovava in montagna (segnatamente nella mia proprietà di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a lavorare in compagnia della moglie; inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 1), quando invece il permesso di congedo indicava chiaramente quale unico luogo di destinazione il domicilio della moglie (Via Manzoni 8 a Lugano) affinché potesse renderle visita.

2.2.

Inoltre la sanzione disciplinare è da ritenersi proporzionata alle circostanze del caso concreto, in quanto non ha comportato per il reclamante delle restrizioni eccessive ai suoi diritti, considerato che successivamente gli sono stati nuovamente concessi dei permessi di congedo, seppur con una riduzione delle ore a sua disposizione (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 1, in fine).

Il reclamo interposto da RE 1 avverso la decisione 25.07.2016 della Divisione della giustizia (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 6) è respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

- ;
- ;
- .

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

### **E. 2.1**

Ora, anche qualora si volesse fare astrazione dell'episodio inerente la guida in stato di ebbrezza da parte del reclamante (fatto, questo, contestato da quest'ultimo, in quanto " quel giorno ha guidato mia moglie "; inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegati 7 e 9), è pacifico e incontestato che il 02.08.2015 RE 1, nel corso del suo congedo accordatogli dalla Direzione delle strutture carcerarie, abbia consumato bevande alcoliche, tanto da presentare al suo rientro in carcere un tasso dello 0.14 per mille al primo colloquio e dello 0.20 per mille al secondo, ciò malgrado il consumo di alcool sia vietato dal RSC e tale divieto fosse sancito come chiara norma di condotta nel suddetto permesso. Aggiungasi che, come ammesso nel corso del suo verbale di interrogatorio avvenuto il 03.08.2015 presso le strutture carcerarie e ribadito in sede di reclamo, il reclamante ha dichiarato che il 02.08.2015 si trovava in montagna (segnatamente "nella mia proprietà di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a lavorare " in compagnia della moglie; inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 1), quando invece il permesso di congedo indicava chiaramente quale unico luogo di destinazione il domicilio della moglie (Via Manzoni 8 a Lugano) affinché potesse renderle visita. Occorre dunque stabilire se tali comportamenti costituiscano effettivamente un'infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 RSC.

## **E. 2.2**

Con sanzione disciplinare 04.08.2015 inflitta al qui reclamante, la Direzione delle strutture carcerarie cantonali, sulla base del rapporto allestito la sera dei fatti accaduti dall'agente di custodia ivi presente (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 2) e dell'interrogatorio 03.08.2015 di RE 1 (durante il quale ha ammesso di aver consumato bevande alcoliche a stomaco vuoto per lenire, a suo dire, il dolore patito a seguito dell'infortunio avvenuto il giorno stesso rispettivamente di essersi recato in montagna; inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 3), ha ritenuto che i comportamenti messi in atto dal reclamante non potessero essere tollerati, in quanto: il consumo di sostanze alcoliche è vietato ai sensi dell'art. 24 RSC e costituisce un'infrazione disciplinare giusta l'art. 83 cpv. 1 lit. j dello stesso RSC. Medesima conclusione per quanto riguarda l'inosservanza delle norme di condotta indicate nel permesso di congedo del 29.07.2015 (segnatamente il " divieto di prendere alcolici " nonché l'" improntare il tragitto più breve per l'andata e il ritorno ", concretizzato nel caso concreto nel mancato rispetto del luogo di destinazione del congedo ivi indicato) che anch'essa costituisce un'infrazione disciplinare ex art. 83 cpv. 1 lit. l RSC (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 4).

## **E. 2.3**

Per quanto concerne le giustificazioni espresse dal reclamante in merito all'assunzione di alcool (secondo cui avrebbe bevuto del vino unicamente per attenuare il dolore subito a seguito dell'infortunio in montagna), si osserva come le stesse non possano essere prese in considerazione. La scrivente Corte ribadisce e conferma quanto già espresso dalla Divisione della giustizia nella sua decisione 25.07.2016, e meglio che: " nonostante la gravità della ferita non sia qui messa in dubbio, l'assunzione di alcool non è certamente un rimedio consentito e peraltro appropriato " (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 1, allegato 1a). Medesima riflessione per quanto riguarda le motivazioni del reclamante inerenti l'inosservanza del luogo di destinazione, peraltro chiaramente indicato nel permesso di congedo del 29.07.2015.

## **E. 3**

In considerazione degli elementi esposti in precedenza e richiamato lo scopo del regime disciplinare volto a stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del carcerato, la tesi della Divisione della giustizia è, a giudizio di questa Corte, da condividere. La decisione 25.07.2016 emanata dalla Divisione della giustizia e la sanzione disciplinare 04.08.2015 della Direzione delle strutture carcerarie cantonali sono quindi confermate, in quanto si deve ritenere che l'agire di RE 1 più sopra descritto costituisce oggettivamente un'infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 83 RSC. Inoltre la sanzione disciplinare è da ritenersi proporzionata alle circostanze del caso concreto, in quanto non ha comportato per il reclamante delle restrizioni eccessive ai suoi diritti, considerato che successivamente gli sono stati nuovamente concessi dei permessi di congedo, seppur con una riduzione delle ore a sua disposizione (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 1, in fine ). Il reclamo interposto da RE 1 avverso la decisione 25.07.2016 della Divisione della giustizia (inc. CRP \_\_\_\_\_, doc. 4, allegato 6) è respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss. CPP, l'art. 91 CP, la LEPM, la REPM, il RSC e ogni altra disposizione applicabile pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico di RE 1 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e

sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - ; - ; - . Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.